

(N. 285-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 19 maggio 1949*

modificato della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1949 (V. Stampato N. 595)

**d'iniziativa dei Senatori BOSCO LUCARELLI, GRAVA, VARRIALE, LANZARA, MERLIN Umberto,
VISCHIA, PEZZINI, LEPORE, MAGLIANO.**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1949

Soppressione del ruolo degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie (Gruppo B).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C), istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è soppresso ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale passano gli aiutanti.

Art. 2.

Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di en-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

trata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Art. 3.

Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:

1° del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante;

2° delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere.

Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero il parere è dato dal Capo dell'Ufficio.

Art. 4.

Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari, se provenienti dal grado IX, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado X.

Quelli provenienti dai gradi XI, XII e XIII saranno nominati cancellieri o segretari di seconda classe.

Sulle istanze avanzate dagli aiutanti di cancelleria il Ministero della giustizia provvederà entro sei mesi dalla loro presentazione.

Tutti gli aiutanti così nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria.

Art. 5.

Agli effetti della successiva promozione ai gradi X e IX del gruppo B si tiene conto integralmente del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti.

Art. 3.

Identico.

Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre Amministrazioni, il parere è dato dal Capo dell'Ufficio.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Agli effetti della successiva promozione ai gradi IX e X del gruppo B, si tiene conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti per due terzi.

Art. 6.

Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Art. 7.

Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

È fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneità.

Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo C, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.

Art. 8.

Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.

Art. 9.

Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi IX, X e XI è man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli si verificano nel ruolo transitorio degli aiutanti.

Il ruolo di grado XI dei cancellieri e segretari è, inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado XIII del soppresso ruolo degli aiutanti.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nel ruolo dei cancellieri (gradi IX, X e XI)

Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado XIII del ruolo transitorio degli aiutanti per effetto di promozione o di altra causa andranno in aumento del grado XI del ruolo dei cancellieri e segretari appena si verificano.

Art. 10.

Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Identico.

Art. 11 (*aggiunto*).

All'onere finanziario derivante dalle presente legge, si farà fronte con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, esercizio finanziario 1949-50.

Art. 12.

Identico.